



# **COMUNE DI MONTEGALLO**

Provincia di Ascoli Piceno

## **COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 12 Del 26-09-2020

**Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA  
TARIFE E PIANO FINANZIARIO ANNO 2019.**

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 12:20, nella sale delle adunanze del Comune intestato, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri assegnati a questo Comune a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

<b>FABIANI SERGIO</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI ALDO</b>	<b>P</b>
<b>FELIZIANI RAFFAELE</b>	<b>P</b>	<b>ALTERI GIORGIO</b>	<b>P</b>
<b>PIGNOLONI TIZIANO</b>	<b>P</b>	<b>PEROTTI ROBERTO</b>	<b>A</b>
<b>SACRIPANTI PIETRO</b>	<b>A</b>	<b>MORI CLAUDIA</b>	<b>A</b>
<b>VENTURA LUANA</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>PEROTTI MARCO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor FABIANI SERGIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ANTUONO EDOARDO.

In ossequio all'art.73 del D.L. n. 18/2020 ed al Decreto Sindacale n. 3 del 24/03/2020 al fine di rispondere alla situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, la seduta in data odierna viene effettuata in sede con riferimento al Sindaco ed al Segretario Comunale ed in collegamento su piattaforma Google-Meet con i Consiglieri, con l'osservanza delle prescritte formalità.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VERIFICATO** che la componente I.U.C. che istituiva la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**PRESO ATTO** che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; riferiti alle utenze domestiche;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**CONSIDERATO** che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**ATTESO** che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RIMARCATO** che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**EVIDENZIATO** che in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

**CONSIDERATO** che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

**RILEVATO** che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR prevede è il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

**CONSIDERATO** che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

**EVIDENZIATO** che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

**PRESO ATTO** che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

**RILEVATO** che, ai sensi dell’articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente;

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli Enti territorialmente Competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell’approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020;

**PRESO ATTO**, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

**VISTO** l’art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

**CONSIDERATO**, in particolare, che a seguito della conversione del DL 34/2020 con la legge 17/07/2020, n. 77, è stata ulteriormente rinviata al 30 settembre la scadenza per deliberare su IMU e TARI;

**DATO ATTO INOLTRE CHE** l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto quanto segue:

*"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*;

**RITENUTO**, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**PRESO ATTO** che l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con la delibera n. 158 del 5 maggio 2020 ha fissato le seguenti linee d'indirizzo per le riduzioni della TARI alle imprese e famiglie colpite dalla crisi relativa all'emergenza epidemiologica:

1. utenze non domestiche che sono state obbligate alla sospensione dell'attività dai DPCM succedutisi in questa fase emergenziale: i Comuni devono applicare lo «sconto» alla quota variabile della tariffa, quella (più importante) che in teoria misura l'utilizzo del servizio in base al principio «chi inquina paga» (la quota fissa remunera i costi generali come l'impiantistica o lo spazzamento) stabilendo che, per ciascuna delle attività economiche, *"l'ente territorialmente competente provvede a individuare i giorni di chiusura sulla base dei quali applicare il fattore di correzione"* ovvero lo sconto proporzionale alla chiusura;
2. utenze non domestiche che hanno chiuso spontaneamente l'attività, magari perché in grado di assicurare lo *smart working* ai dipendenti: in questo caso Arera stabilisce che i Comuni possono decidere se prevedere o meno agevolazioni commisurandone l'entità ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel periodo di chiusura resi noti dagli utenti mediante idonea documentazione;
3. utenze domestiche mediante una sorta di *Tari sociale*: anche in questo caso Arera stabilisce che si tratta di un'opzione e non di un obbligo per i Comuni, che potranno applicare la tariffa leggera alle famiglie in difficoltà economica suggerendo quali requisiti applicabili quelli previsti per i bonus sociali di acqua ed elettricità;

**CONSIDERATO** che la predetta delibera Arera non chiarisce come vadano trattate tali agevolazioni a livello di copertura finanziaria ma che, a tal proposito, giunge in soccorso la nota dell'IFEL del 24 aprile 2020 che classifica tali agevolazioni quali riduzioni "atipiche" e che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;

**RILEVATO** che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**RICHIAMATI** i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano:

*“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune a cura è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;*

**VISTA** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 31/08/2020 avente ad oggetto: *“TARI 2020 E NUOVA IMU 2020. PROVVEDIMENTI D'INDIRIZZO”*, con la quale si è disposto di garantire l'invarianza delle pressione fiscale di cui alla precedente normativa;

**RITENUTO** pertanto di confermare le suddette tariffe TARI 2019 da applicare per l'anno 2020;

**RAVVISATA** la necessità di stabilire con il presente atto deliberativo anche le scadenze TARI e le modalità di versamento secondo le disposizioni del comma 688 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013;

**DATO ATTO CHE** questa Amministrazione intende fissare in numero 2 ( due) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2020, con le seguenti scadenze:

- **PRIMA RATA: scadenza 31-10-2020,**
- **SECONDA RATA: scadenza 16-12-2020**
- **PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE : scadenza 30/11/2020**

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il punto all'ordine del giorno viene illustrato dalla Rag. Romea Petrocchi;

A seguito di votazione espressa per appello nominale che ha determinato il seguente risultato:

presenti n. 8  
votanti n. 8  
voti favorevoli n. 7  
voti contrari n. 1 (Rossi Andrea)  
astenuti n. =

#### DELIBERA

1.DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2.DI CONFERMARE per l'anno di imposta 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 riportate di seguito:

a) **Utenze domestiche:**

<b>Famiglie</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>€/mq</b>	<b>Quota Variabile</b>	<b>€/utenza</b>
Famiglie di 1 componente		0,30		28,31
Famiglie di 2 componenti		0,33		48,92
Famiglie di 3 componenti		0,37		55,39
Famiglie di 4 componenti		0,40		67,69
Famiglie di 5 componenti		0,42		89,23
Famiglie di 6 componenti o più		0,44		104,62

b) **Utenze non domestiche:**

Tariffe TARI 2018 - Utenze non domestiche				
		Fisso/mq	Variabile/mq	€/mq
0101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,22	0,34	0,56

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 26-09-2020



0102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,28	0,43	0,71
0103	Stabilimenti balneari	0,21	0,32	0,53
0104	Esposizioni, autosaloni	0,16	0,25	0,41
0105	Alberghi con ristorante	0,50	0,76	1,26
0106	Alberghi senza ristorante	0,28	0,43	0,71
0107	Case di cura e riposo	0,32	0,49	0,81
0108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,37	0,55	0,92
0109	Banche ed istituti di credito	0,18	0,27	0,45
0110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,37	0,56	0,93
0111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,40	0,61	1,01
0112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,33	0,51	0,84
0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,40	0,60	1,00
0114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,29	0,45	0,74
0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,18	0,27	0,45
0116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,68	2,54	4,22
0117	Bar, caffè, pasticceria	1,28	1,94	3,22
0118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,64	0,97	1,61
0119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,38	0,57	0,95
0120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,20	3,34	5,54
0121	Discoteche, night-club	0,33	0,51	0,84

3. DI PROVVEDERE, entro il 31 dicembre 2020, e sempre ai sensi della disciplina menzionata al punto precedente, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

4. DI DEFINIRE per l'anno 2020 in numero **2 (due) rate** complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI), con le seguenti scadenze:

- **PRIMA RATA: scadenza 31-10-2020,**
- **SECONDA RATA: scadenza 16-12-2020**
- **PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE : scadenza 30/11/2020**

5. DI DARE ATTO sulle rate di acconto e saldo sarà addebitata la quota provinciale a titolo di tariffa ambientale (Tefa) pari al 5%.

6. DI SPECIFICARE che la Tari 2020 sarà versata al Comune di Montegallo mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24)

7. DI INVIARE nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 360/1998 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 26-09-2020

Stante l'urgenza di provvedere a seguito della sotto riportata votazione effettuata per appello nominale:  
presenti n. 8  
votanti n. 8  
voti favorevoli n. 7  
voti contrari n. 1 (Rossi Andrea)  
astenuti n. =

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i..

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 10-09-2020

Il Responsabile del servizio  
**F.to Petrocchi Romea**

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 10-09-2020

Il Responsabile del servizio  
**F.to Petrocchi Romea**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to FABIANI SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ANTUONO EDOARDO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg.**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.  
Lì 28/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Petrocchi Romea

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Petrocchi Romea

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.  
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**F.to Petrocchi Romea**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-09-2020 ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.  
Lì,

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Petrocchi Romea